



COMUNE di DOSOLO

PROVINCIA di MANTOVA

PARTE I : TARIFFA DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ

1- PUBBLICITÀ ORINARIA (artt. 12 e 7, c. 2, 6 e 7)

1.1. *Pubblicità orinaria* effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dalle successive tariffe, *per ogni metro quadrato di superficie...* (tariffa base):

Durata: _ per anno solare € 11,36

- non superiore a 3 mesi, per
ogni mese o frazione di mese € 1,14

Per durata superiore a 3 mesi ed inferiore ad anno, si applica la tariffa stabilita per anno solare.

Ai sensi dell'art. 17 comma 1/bis del D. Lgs 15/11/1993 n° 507 l'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio delle attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività i cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.

1.2. *Pubblicità ordinaria in forma luminosa od'illuminata*, effettuata con i mezzi indicati al punto 1.1. *per ogni metro quadrato di superficie* - (tariffa base maggiorata del 100%)

Durata: per anno solare € 22,72

- non superiore a 3 mesi, per
ogni mese o frazione di mese € 2,27

1.3. Per la pubblicità di cui ai punti precedenti che abbia superficie compresa tra mq. 5,5 ed 8,5, la tariffa base dell'imposta è maggiorata del 50 (per quella di superficie superiore a mq. 8,5 la maggiorazione è del 100%)

1.4. L'importo di ciascuna maggiorazione è determinato applicando la relativa percentuale alla tariffa base. La somma della tariffa base e della/e maggiorazione/i, corrisponde all'importo totale dovuto.

2. PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON VEICOLI (artt. 13 e 7, c. 2, 6 e 7)

2.1. *Pubblicità visiva* effettuata per conto proprio o altrui all'interno e esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, in uso pubblico o privato, è dovuta l'imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva e i mezzi pubblicitari installati *per ogni metro quadro di superficie*:

Durata: _ per anno solare € 11,36

- non superiore a 3 mesi, per

ogni mese o frazione di mese

€ 1,14

Per durata superiore a 3 mesi ed inferiore ad anno, si applica la tariffa stabilita per anno solare.

Qualora la pubblicità suddetta venga effettuata in forma luminosa o illuminata, la tariffa base è maggiorata del 100%

Per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli suddetti, la cui superficie è compresa nelle dimensioni indicate al punto 1.3., sono dovute le *maggiorazioni* dell'imposta base ivi previste.

2.1.1. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio; per i veicoli adibiti a servizio di linea interurbana, l'imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei Comuni in cui ha inizio e fine alla corsa;

per i veicoli adibiti ad uso privato è dovuta al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.

2.2 *Pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa od adibiti al trasporto per suo conto*: l'imposta è dovuta per *anno solare* al Comune, ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatarî che alla data del 10 gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli, secondo la seguente tariffa:

- | | |
|--|---------|
| a) per autoveicoli con portata superiore a 3000 Kg. | € 92,96 |
| b) per autoveicoli con portata inferiore a 3000 Kg. | € 61,97 |
| c) per motoveicoli e veicoli non compresi nelle precedenti categorie | € 30,99 |

Per i veicoli circolanti con rimorchio sul quale viene effettuata pubblicità, le tariffe suddette, sono *raddoppiate*.

Qualora la pubblicità sui veicoli venga effettuata in forma luminosa od illuminata, la relativa tariffa base d'imposta è *maggiorata* del 100%, in conformità all'art. 7. c. 7 del D.Lgs. n. 507/1993.

Per i veicoli sopra indicati, non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta per non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo mq.

È obbligatorio conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta per esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

3. PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI (art. 14, c. 1,2,3)

3.1. Per la *pubblicità effettuata per conto altrui* con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo a garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, si applica l'imposta indipendentemente al numero dei messaggi, *per metro quadrato di superficie*, in base alla seguente tariffa:

Durata: _per anno solare

€ 41,32

- non superiore a 3 mesi, per ogni mese o frazione di mese

€ 4,13

Per durata superiore a 3 mesi ed inferiore ad anno, si applica la tariffa stabilita per anno solare.

3.2. Per la pubblicità prevista dal precedente punto 3.1. *effettuata per conto proprio dell'impresa*, si applica l'imposta *in misura pari alla metà* della tariffa sopra stabilita.

4. PUBBLICITÀ CON PROIEZIONI (art. 14. c. 4 e 5)

Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici od aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi e pareti riflettenti, si applica l'imposta *per ogni giorno*, indipendentemente dal numero di messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione, in base alla seguente tariffa:

Durata per ogni giorno € 2,58

per durata superiore a 30 giorni si applica:

- per i primi 30 giorni la tariffa per giorno di € 2,58
- dopo tale periodo si applica la tariffa giornaliera di € 1,29

5. PUBBLICITÀ CON STRISCIONI E MEZZI SIMILARI (art. 15, c. 1)

Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi similari, che attraversano strade o piazze, la tariffa dell'imposta, *per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione* è pari a:

€ 11,36

6. PUBBLICITÀ CON AEROMOBILI (art. 15, c. 3)

Per la pubblicità effettuata a aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua o fasce marittime limitrofe al territorio comunale, *per ogni giorno o frazione*, indipendentemente ai soggetti pubblicizzati, è dovuta a ciascun Comune sul cui territorio la pubblicità stessa viene eseguita, l'imposta è nella seguente misura:

€ 61,97

7. PUBBLICITÀ CON PALLONI FRENATI E SIMILI (art. 15, c. 3)

Per la pubblicità effettuata con palloni frenati e simili, *per ogni giorno o frazione*, indipendentemente ai soggetti pubblicizzati, è dovuta l'imposta nella misura di:

€ 30,99

8. PUBBLICITÀ VARIA (art. 15, c. 4)

Per la pubblicità effettuata mediante la distribuzione, anche con veicoli, di manifestini od altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuta l'imposta *per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione*, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base alla tariffa di:

€ 2,58

9. PUBBLICITÀ A MEZZO DI APPARECCHI AMPLIFICATORI E SIMILI (art. 15, c. 5)

Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, la tariffa dell'imposta dovuta *per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno di frazione*, è la seguente: € 7,75

PARTE II : DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. MISURA DEL DIRITTO (art. 19)

Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto a favore del Comune, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, nelle misure seguenti:

1.1. *per ciascun foglio di dimensione fino a cm. 70 x 100* e per i periodi di seguito indicati:

- per i primi 10 giorni € 1,29
- per ogni periodo successivo i 5 giorni o frazione € 0,387

1.2. *per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli* il diritto è maggiorato del 50%

1.3. *per i manifesti costituiti a 8 fino a 12 fogli* il diritto è maggiorato del 50%

1.4. *per i manifesti costituiti da più i 12 fogli* il diritto è maggiorato del 100%

1.5. qualora il committente richieda espressamente che *l'affissione venga eseguita in determinati spazi a lui prescelti*, è dovuta una maggiorazione del 100% del diritto.

1.6. l'importo i ciascuna maggiorazione è determinato applicando la relativa percentuale alle tariffe base. La somma della tariffa base e della/e maggiorazione/i corrisponde al diritto totale dovuto.

2. AFFISSIONI D'URGENZA (art. 22, c. 9)

Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 109% del diritto con un minimo di € 25,82 per ogni commissione.

